

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO LA SEDE
DI VILLA PACE (MESSINA) PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI ATTIVITA'
DI RICERCA IN BIOLOGIA, ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE.**

TRA

la **Stazione Zoologica Anton Dohrn (d'ora in avanti SZN)**, con sede in Napoli, Villa Comunale, 80121, CF e partita IVA 04894530635, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, Prof. Roberto Danovaro, nato a Genova il 22/02/1966 e domiciliato per la sua carica presso la SZN,

E

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università), con sede in Messina, Via Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) 1'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università

PREMESSO CHE

- la SZN e l'Università hanno stipulato una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica in data 21.12.2018, per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- l'art. 3 della succitata Convenzione Quadro prevede che le Parti si impegnino a stipulare specifiche convenzioni attuative che definiscano le modalità di attuazione della collaborazione, che individuino le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e che regolino i termini e le modalità dei rispettivi impegni;
- la SZN e l'Università hanno a disposizione risorse infrastrutturali per la ricerca che, se condivise, consentono notevole economia di costi di investimento e risparmio di tempo per lo sviluppo dei propri obiettivi di ricerca nel campo delle scienze marine;
- l'Università ha a disposizione il centro di Villa Pace che è già strutturato e funzionale per ospitare ricercatori e laboratori ed è dotato di una foresteria in grado di ospitare studenti, ricercatori e *visiting scientists* che possono essere ospitati presso il centro per attività di ricerca e/o di formazione;
- l'Università ha interesse a fruire della competenza ed esperienza maturata dal personale di ricerca della SZN al fine di accrescere la solidità scientifica delle conoscenze sull'ambiente marino nel meridione d'Italia;
- la SZN ha la sua sede centrale a Napoli e sedi territoriali a Ischia, Portici, Roma, Palermo e Milazzo, ed intende estendere ulteriormente il campo operativo alla Calabria e alla città di Messina;

- la SZN è disponibile ad assumere i costi necessari a creare e condividere strutture e infrastrutture di ricerca nel mezzogiorno con fondi propri e con fondi derivanti dai propri progetti di ricerca;
- la SZN ha espresso il proprio interesse a collaborare con l'Università e a creare in futuro un centro congiunto di eccellenza con la stessa, mettendo a disposizione anche il proprio personale, impiegato nelle attività di ricerca di comune interesse, presso alcuni locali della sede di Villa Pace dell'Università;
- l'Università ha interesse ad accrescere la collaborazione istituzionale con la SZN anche attraverso la presenza di proprio personale presso sedi congiunte di ricerca per la cooperazione scientifica tra i propri ricercatori e quelli di EPR;
- a tal fine, in data 28/06/2019 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione per l'utilizzo di locali presso la sede di Villa Pace per lo svolgimento di attività di Ricerca in Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine (Rep. 351/2019);
- in data 23/07/2019 (con verbale di consegna immobili in comodato d'uso gratuito, prot. n. 74227 del 30/07/2019) sono stati consegnati dall'Università ad SZN i locali delle palazzine B1 e B2, come individuati nelle planimetrie allegate alla suindicata Convenzione;
- successivamente, con nota del 14/01/2020, assunta al prot. dell'Università n. 4390 del 16/01/2020, la SZN ha richiesto, tra l'altro, l'assegnazione di ulteriori locali ed in particolare di uno spazio prospiciente le palazzine B1 e B2 (denominato ex locale bar del corpo A) per poter installare una cella frigorifera per la conservazione di campioni biologici, nonché del locale sito al piano terra della palazzina A al fine di poter installare delle vasche per il trattamento di campioni e la manutenzione della strumentazione di campionamento;
- in considerazione di ciò, previa individuazione dei locali da concedere ad opera della competente struttura di Ateneo, gli Organi Accademici dell'Università nelle sedute del 25 novembre 2020 hanno approvato la stipula di un Addendum alla suindicata Convenzione Rep. 351/2020, al fine di prevedere e disciplinare la concessione dei superiori locali richiesti;
- nelle more della stipula di tale Addendum, la SZN - nell'ambito dell'utilizzo delle risorse PON e al fine di ulteriormente investire tali risorse nel potenziamento delle sedi siciliane - ha rappresentato al responsabile della superiore Convenzione (Rep. 351/2019) la necessità di utilizzare i locali già concessi dall'Università nonché quelli successivamente richiesti quale sede stabile;
- in considerazione di ciò le Parti intendono sottoscrivere il presente contratto – che sostituisce, determinandone il venire meno, la suindicata Convenzione già stipulata il 28.06.2019 - al fine di riconoscere alla SZN una sede stabile per lo svolgimento della propria attività di ricerca, nonché per disciplinare le condizioni di utilizzo dei locali assegnati dall'Università;

LE PARTI, PERTANTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse

Quanto precede è da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Finalità

2.1 Le Parti intendono disciplinare termini e modalità di una reciproca collaborazione finalizzata al soddisfacimento degli interessi di ricerca e didattica di interesse pubblico loro affidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca e divulgazione scientifica nell'ambito della biologia, ecologia e biotecnologie marine nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alla Regione Siciliana e all'area dello Stretto di Messina, in conformità alle disposizioni normative e statutarie di riferimento.

2.2 Lo svolgimento delle attività congiunte o di comune interesse avverrà nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuna Parte e in stretta rispondenza e conformità alle regole dei programmi di finanziamento nel cui quadro tali attività si collocheranno.

Art. 3

Impegni dell'Università

Ai fini di cui al precedente art. 2, l'Università si impegna a concedere in comodato d'uso – quale sede stabile - alla SZN, che accetta:

3.1 i locali siti presso le palazzine B1 e B2 della sede di Villa Pace, di cui si allegano le planimetrie (ALL.n.1 e ALL. 2), al fine di ospitare in via non esclusiva il personale individuato dalla SZN per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca in ambito marino, nonché al fine di consentire alla SZN la costituzione della propria sede stabile;

3.2 i locali siti al piano terra e al primo piano della palazzina A così come esattamente individuati nella planimetria allegata al presente atto (ALL.n.3) che, verranno utilizzati da SZN per l'allocazione di vasche per il trattamento di campioni biologici (i locali siti al piano terra della palazzina A), nonché per l'allocazione di una cella frigorifera destinata alla conservazione dei medesimi campioni (quelli posti al primo piano);

3.3 a consentire ai ricercatori della SZN l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca presenti nei locali, ferma restando la responsabilità della SZN connessa al loro utilizzo, nonché alla loro conservazione e custodia;

3.4 a consentire ai ricercatori della SZN l'utilizzo della propria strumentazione nel rispetto della normativa vigente e ferme restando in capo alla SZN le responsabilità connesse al loro utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia;

3.5 al rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai sindacati locali ove opererà il personale della SZN.

Art. 4

Impegni di SZN

Ai fini di cui al precedente art. 2, la SZN, a sua volta, si impegna:

4.1 al rispetto della normativa vigente, delle regole di accesso e di uso e delle condizioni richieste dall'Università per l'utilizzo dei locali da parte del proprio personale;

4.2 ad ospitare il personale dell'Università individuato dal Rettore presso la propria sede di Napoli, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca marina e a consentire al personale dell'Università coinvolto nelle attività di ricerca svolte congiuntamente, l'utilizzo delle proprie infrastrutture e l'accesso ai servizi per la ricerca;

4.3 al rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai locali ove opererà il proprio personale;

4.4 a farsi carico di tutte le spese per costi dei servizi (quali le spese generali per servizi di vigilanza e pulizia, per le utenze idriche, elettriche, ecc.) relativi al funzionamento dei locali oggetto del presente contratto;

4.5 a porre in essere, a proprie spese, tutte le azioni necessarie a rendere i suindicati locali funzionali all'utilizzo delle strumentazioni che verranno dalla stessa allocate;

4.6 ad uniformarsi alla regolamentazione dell'Università in materia di accesso di soggetti terzi nei locali e a non far utilizzare a terzi i beni e gli strumenti di proprietà dell'Università;

4.7 a sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dalla stessa indicate, a persone o cose derivante dall'uso di locali e dei beni, strumenti o dall'espletamento di qualsiasi attività ivi svolta, anche su autorizzazione dell'Università;

4.8 a stipulare a tal fine, per tutta la durata del comodato, idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché a stipulare copertura assicurativa per incendio ed altri eventi accidentali connessi all'utilizzo dei locali concessi in comodato, a garanzia degli stessi, fornendo copia della polizza all'Università;

4.9 a conservare e custodire i beni oggetto del presente atto, con cura e massima diligenza, a non mutarne, anche parzialmente, la destinazione e a non cedere, neppure temporaneamente ed a qualsiasi titolo, il godimento di essi a terzi, a pena di risoluzione ipso iure del presente atto. Alla scadenza la SZN dovrà riconsegnare i beni concessi in uso liberi da persone e cose. Nel caso in cui i beni vengano restituiti in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico della SZN. In ogni caso la SZN risponderà all'Università dei danni cagionati in violazione di quanto sopra, ex artt. 1804 e 1805 c.c.;

4.10 a provvedere ai relativi oneri di manutenzione ordinaria;

4.11 a segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari, tempestivamente e per iscritto, all'Università, che procederà alla loro valutazione ed adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni anche in ordine al regime delle relative spese, anche in deroga all'art. 1808 comma 2;

4.12 a non procedere ad opere di manutenzione straordinaria, di trasformazione, di modifica e/o

miglioria dei beni, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Università. Qualora le opere realizzate dalla SZN (di manutenzione ordinaria) e quelle eventuali di manutenzione straordinaria, di trasformazione, di modifica e/o miglioria, previamente autorizzate, non possano essere asportate senza recare danni ai beni, esse resteranno a fine comodato acquisiti alla proprietà, senza diritto per la SZN a indennizzo, rimborso spese o compenso alcuno;

4.13 ad attenersi in ogni caso alle norme e regolamenti in vigore, anche per quanto concerne le eventuali prescritte autorizzazioni da parte delle competenti autorità;

4.14 a fornire un elenco del proprio personale che opererà nei locali;

4.15 a consentire ai ricercatori, ai docenti e agli studenti dell'Università l'utilizzo delle proprie infrastrutture e della propria strumentazione per la ricerca collocate presso tali locali, incluso l'accesso all'utilizzo delle imbarcazioni scientifiche e delle tecnologie utilizzate dai propri ricercatori, ivi ospitati per le attività di ricerca nello Stretto, nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le responsabilità connesse all'utilizzo.

Art. 5

Impegni comuni delle parti

La SZN e l'Università si impegnano a:

5.1 perseguire le migliori modalità di sinergia tra le stesse anche mediante l'utilizzo degli specifici strumenti tecnico-scientifici, normativi e contrattuali, relativi alla condivisione delle infrastrutture per la ricerca e della progettazione scientifica;

5.2 ad organizzare attività in collaborazione di formazione, incluse *summerschool*/ a carattere internazionale e, ove compatibile con le risorse finanziarie a disposizione, cofinanziare dottorati di ricerca e altre attività di interesse comune;

5.3 a condividere i risultati scientifici e le *co-Authorship* delle pubblicazioni dei risultati svolti congiuntamente riferibili ai progetti oltre agli eventuali brevetti derivanti da tali proprietà intellettuali congiunte;

5.4 a facilitare attraverso l'esecuzione del presente contratto lo sviluppo ulteriore di attività nelle aree scientifiche di interesse comune con particolare interesse allo stretto di Messina e ai mari della Regione Sicilia;

5.5 a redigere in contraddittorio apposito verbale della strumentazione presente nei locali (di proprietà dell'una o dell'altra parte) concession comodato d'uso.

Art. 6

Costi

La presente convenzione è stipulata a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, per il pagamento dei servizi e delle utenze, nonché degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Art. 7

Durata e decorrenza

Il presente contratto ha durata decennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti. Esso sostituirà la convenzione stipulata tra le Parti in data 28.06.2019.

Art. 8 Recesso e Risoluzione

Le Parti possono recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC con preavviso di 12 mesi.

E' esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università. Quest'ultima potrà, altresì, recedere, con un preavviso inferiore, qualora abbia necessità dei locali per i propri fini istituzionali ovvero per rilevanti ragioni di interesse pubblico che ne impongano la disponibilità.

L'inadempimento, da parte della SZN, ad una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente atto, produrrà, di diritto, la risoluzione dello stesso, senza che nessuna indennità sia dovuta da parte dell'Università.

Art. 9

Obblighi delle Parti

9.1 Ognuna delle Parti è responsabile nei confronti del proprio personale che opererà presso la sede dell'altra parte, per il quale deve avere le necessarie coperture assicurative.

9.2 Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività di ricerca congiunte, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

9.3 A tal fine, ognuna delle Parti, per il proprio personale che opererà presso la sede dell'altra parte, dichiara sin d'ora di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e reso disponibile dall'altra parte;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;

- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

9.4 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività di ricerca congiunte.

Art.10

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto saranno risolte in via amichevole e, solo ove ciò non sia possibile, saranno devolute alla giurisdizione competente.

Art.11

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività di ricerca congiunte, unicamente per le finalità ad esse connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016.

Art.12

Spese ed oneri fiscali

Il presente Contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e al pagamento degli oneri di registrazione che saranno interamente a carico di SZN.

ART. 13

Norme di rinvio


Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

Per l' UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
MESSINA
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la STAZIONE ZOOLOGICA ANTON
DOHRN
Il Presidente
Dott. Roberto Danovaro


Lato mare

PRIMO PIANO



- 14 Stanza per 2 ricercatori SZN
- 15 Stanza per 3 postazioni dottorandi / studenti
- 16 Stanza per 2 ricercatori SZN
- 17 Androne con 4 postazioni per dottorandi / studenti / assegnisti
- 18 Servizi igienici
- 19 Sala conferenze / aula lezioni
- 20 Segreteria / Amministrazione
- 21 Direzione
- 22 Sala attesa
- 23 Androne con 3 postazioni per ricercatori ospiti / assegnisti
- 24 Stanza per 3 ricercatori SZN / personale associato SZN
- 25 Stanza per 3 ricercatori ospiti o personale associato SZN

LATO MARE



PIANTA PIANO TERRA RAPP.: 1:50

- 2 Laboratorio dati ambientali e microscopia
- 3 Laboratorio biodiversità (benthos e plancton)
- 4a Laboratorio biodiversità (itttiologia)
- 4b Laboratorio biomolecolare e microbiologia
- 5 Stanza personale tecnico (tecnici lab)
- 6 Sala riunioni
- 7 Laboratorio elettronica/robotica, analisi video ROV, analisi GIS
- 8 Stanza Server
- 9 Stanza ricercatori ospiti (n = 2)
- 10 Laboratorio asciutto
- 11 Laboratorio asciutto
- 12 Area studenti
- 13 Servizi igienici

